

**REGOLAMENTO (CE) N. 754/2001 DELLA COMMISSIONE****del 18 aprile 2001****che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(7)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

- (6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

considerando quanto segue:

- (7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura spetta alla Commissione adottare tali misure,

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia, nonché modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

*Articolo 1*

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 10) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

- (3) Il regolamento (CE) n. 751/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.<sup>(5)</sup> Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(6)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.<sup>(7)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.